

La conseguente variazione di bilancio è così formulata:

Parte entrata: in termini di competenza e di cassa, così come specificatamente riportato nella tabella su riportata; euro **29.894,69**

Parte spesa: in termini di competenza e di cassa, così come specificatamente riportato nella tabella su riportata; euro **29.894,69**

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 - comma 4 - lettera k) della legge regionale n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Alta Professionalità Avversità atmosferiche e credito agrario e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di prendere atto di quanto riportato nella sezione copertura finanziaria e di incaricare il Servizio Ragioneria di procedere alla regolarizzazione contabile delle somme riscosse sul capitolo 6153300 con le reversali indicate nella colonna 1 della tabella riportata nella sezione copertura finanziaria, per un importo complessivo di **euro 29.894,69**, destinandoli per gli importi indicati nella colonna 3 ai pertinenti e originari capitoli sia nella parte entrata che nella parte spesa (colonna 4 e 5), giusto quanto stabilito dall'art. 72 della legge regionale n. 28/01 e s.m.i.;

- di apportare le seguenti variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario del corrente anno, così come di seguito formulate:

Parte entrata: in termini di competenza e di cassa, così come specificatamente riportato nella tabella su riportata euro **29.894,69**

Parte spesa: in termini di competenza e di cassa, così come specificatamente riportato nella tabella su riportata; euro **29.894,69**

- di incaricare il Segretariato Generale della Giunta di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la sua pubblicazione sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, L.R. n. 28/01.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 2953

Deliberazione della Giunta Regionale n. 960 del 09/06/09 Marchio Prodotti di Puglia - Circolare applicativa sulla procedura di utilizzo del Marchio Prodotti di Puglia.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari; Dario Stefano, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile della P.O. "Tutela qualità", confermata dal Dirigente dell'Ufficio Associazionismo Alimentazione Tutela qualità e dal Dirigente del Servizio Alimentazione, riferisce quanto segue:

La Regione Puglia con DGR del 09/06/2009, n. 960 "Marchio Prodotti di Puglia: strumenti per la promozione e lo sviluppo del territorio. Riconoscimento sistema regionale di qualità - Marchio Prodotti di Puglia - Approvazione nuovo regolamento d'uso del marchio e delle indicazioni per l'uso del logo/marchio ha incaricato, tra l'altro, il dirigente del Servizio Alimentazione di approvare con propri provvedimenti tutti gli atti necessari all'implementazione, gestione e comunicazione del marchio "Prodotti di Puglia".

Il Dirigente del Servizio Alimentazione con DDS del 24/9/2009, n. 495 ha approvato le procedure applicative - settore agroalimentare” del Marchio Prodotti di Puglia che comprendono la Procedura Utilizzo Marchio, la Procedura utilizzo del logo e il Modello tipo di convenzione marchio “Prodotti di Puglia”.

Il Dirigente del Servizio Alimentazione con DDS del 15/12/2010, n. 431 ha approvato le modifiche alle procedure applicative del regolamento d’uso del marchio “Prodotti di Puglia”.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Europee, con nota DPE 6278 del 22 settembre 2011 ha informato la Regione Puglia della ricezione di una richiesta di informazioni della Commissione Europea, la quale aveva rilevato profili di possibile contrasto con l’art. 34 TFUE nell’uso di tale marchio di qualità in ragione delle limitazioni ai possibili utilizzatori del marchio medesimo.

La Commissione Europea ha invitato le autorità preposte “ad adottare le misure necessarie per rendere l’utilizzazione dell’etichetta/marchio comunitario “Prodotti di Puglia” compatibili con le disposizioni di cui all’articolo 34 del TFUE e a comunicare ai servizi della Commissione le misure adottate”.

La Regione Puglia, con propria nota A00 021 13327 del 30 novembre 2011, nel confermare che intende utilizzare il marchio nel rigoroso rispetto delle norme e dei principi del diritto dell’Unione Europea, ha dichiarato che procederà in tempi brevi ad integrare ed emendare il regolamento d’uso del marchio al fine di evitare qualunque motivo di incertezza e di assicurare la piena corrispondenza e conformità alla vigente disciplina europea.

Nelle more dell’adozione, notifica e pubblicazione delle modifiche ed integrazioni al regolamento d’uso del marchio, si è reso necessario procedere in via di urgenza mediante l’adozione di una circolare applicativa sull’uso del marchio che, in diretta applicazione delle norme europee, valga ad escludere già nell’immediato qualsivoglia ipotesi di violazione dell’articolo 34 del TFUE.

Tanto premesso,

PROPONE:

- di approvare, per i motivi indicati in premessa, la circolare applicativa sulla procedura di uti-

lizzo del Marchio Prodotti di Puglia allegata alla presente Determinazione (Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di demandare al Dirigente del Servizio Alimentazione l’adozione dei provvedimenti amministrativi necessari.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA (L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni)

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale, in attuazione dell’art. 4 - comma 4, lettera d), f), e k) della legge regionale n. 7/97 e successive modificazioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile della P.O., dal Dirigente dell’Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare quanto riportato in premessa, parte integrante della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi indicati in premessa, la circolare applicativa sulla procedura di utilizzo del Marchio Prodotti di Puglia allegata alla presente Determinazione (Allegato 1) parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di demandare al Dirigente del Servizio Alimentazione l'adozione dei provvedimenti amministrativi conseguenti;
- di incaricare il dirigente del Servizio Alimentazione di provvedere all'invio della presente deliberazione all'Ufficio Relazioni con il Pubblico e Servizio Comunicazione Istituzionale

presso la presidenza della Giunta Regionale per la pubblicazione della stessa sul portale della Regione, sul sito Internet *www.regione.puglia.it*, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15 in materia di trasparenza amministrativa;

- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Allegato 1



Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
Servizio Alimentazione
Ufficio Associazionismo Alimentazione Tutela Qualità

Circolare applicativa
sulla procedura di utilizzo del marchio
“PRODOTTI DI PUGLIA”

Alle Organizzazioni Professionali Agricole
LORO SEDI

Agli Organismi di Controllo Marchio Prodotti di Puglia
LORO SEDI

Agli Operatori delle filiere interessate
LORO SEDI

Oggetto: Circolare applicativa sulla procedura di utilizzo del marchio "Prodotti di Puglia.

La Regione Puglia ha depositato presso l'UAMI – Ufficio per l'Armonizzazione del mercato Interno il marchio collettivo figurativo "Prodotti di Puglia" quale "marchio di qualità con indicazione di origine" inteso ad operare nell'ambito dei sistemi di qualità alimentare riconosciuti dagli Stati membri, di cui all'art. 32 (1) lett. (b) del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo Sviluppo Rurale.

Il marchio mira a trasmettere il messaggio principale di indicazione di qualità dei prodotti, e quello secondario di indicazione di origine.

Il marchio è stato registrato dallo UAMI con il n. 006390496.

Con nota DPE 6278 del 22 settembre 2011 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Europee, ha informato la Regione Puglia della ricezione di una richiesta di informazioni della Commissione Europea, la quale aveva rilevato profili di possibile contrasto con l'art. 34 TFUE nell'uso di tale marchio di qualità in ragione delle limitazioni quanto ai possibili utilizzatori del marchio medesimo.

La Commissione Europea ha pertanto invitato "ad adottare le misure necessarie per rendere l'utilizzazione dell'etichetta/marchio comunitario "Prodotti di Puglia" compatibili con le disposizioni di cui all'articolo 34 del TFUE e a comunicare ai servizi della Commissione le misure adottate".

La Regione Puglia, con propria nota A00 021 13327 del 30 novembre 2011, nel confermare che intende utilizzare il marchio nel rigoroso rispetto delle norme e dei principi del diritto dell'Unione Europea, ha dichiarato che procederà in tempi brevi ad integrare ed emendare il regolamento d'uso del marchio al fine di evitare qualunque motivo di incertezza e di assicurare la piena corrispondenza e conformità alla vigente disciplina europea.

Considerato che, nelle more dell'adozione, notifica e pubblicazione delle modifiche ed integrazioni al regolamento d'uso del marchio, è opportuno procedere in via di urgenza mediante l'adozione di una circolare applicativa sull'uso del marchio che, in diretta applicazione delle norme europee, valga ad escludere già nell'immediato qualsivoglia ipotesi di violazione dell'articolo 34 del TFUE

DISPONE

1. Il marchio, come graficamente indicato nell'Allegato "A" trasmette il messaggio principale di qualità del prodotto e quello secondario di indicazione di origine.
2. Il marchio può essere apposto sui prodotti che rispondono ai criteri qualitativi determinati ai sensi dell'art. 32(1) lett. (b) del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo Sviluppo Rurale.
3. Il marchio può essere richiesto ed utilizzato da tutti i produttori agroalimentari operanti nel territorio dell'Unione Europea. Gli elementi d'origine nel marchio di qualità vengono sostituiti in ragione della regione di origine.

Nelle more dell'adozione, notifica e pubblicazione delle modifiche ed integrazioni al regolamento d'uso del marchio, la concessione d'uso del marchio viene rilasciata a titolo provvisorio.

Sono fatte salve tutte le procedure di utilizzo del Marchio "Prodotti di Puglia" approvate con DDS del 15/12/2010, n. 431 con le seguenti modifiche ed integrazioni:

Paragrafo 1, comma 1,:

- *valorizzare i prodotti agricoli e alimentari con un elevato standard qualitativo controllato;*

- *trasmettere il messaggio principale d'indicazione di qualità del prodotto e quello secondario d'indicazione d'origine del medesimo;*

Il paragrafo 3 è così modificato

- *In caso di utilizzazione del marchio da parte di imprese di un'altra regione o stato membro la dicitura "Puglia" del marchio sarà sostituita con il nome della regione o stato membro corrispondente.*

-

Il paragrafo 4 è così modificato:

- *Operare nel territorio dell'Unione Europea, con l'applicazione del criterio di indicazione d'origine della regione o stato corrispondente.;*

Gli Uffici regionali e gli organismi di controllo sono tenuti a dare piena e immediata applicazione a quanto disposto nella presente circolare.

Il Dirigente del Servizio Alimentazione